

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI FIRENZE

REGOLAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE STUDENTESCA

Articolo 1 (Oggetto e termini)

1. Il presente regolamento stabilisce le modalità con le quali gli studenti iscritti all'Accademia di Belle Arti di Firenze contribuiscono alle spese della loro formazione.
2. Alla contribuzione indicata dal presente regolamento devono essere aggiunti, quando dovuti, gli importi che gli studenti sono tenuti a versare allo Stato (tasse erariali) e alla Regione Toscana per il diritto allo studio (tassa DSU), secondo le modalità e con gli importi previsti dagli enti percettori.
3. Le norme del presente regolamento si applicano a decorrere dall'anno accademico 2014/2015.
4. Nel presente regolamento per "Accademia" si intenderà l'Accademia di Belle Arti di Firenze e per "Consiglio di amministrazione" il suo Consiglio di amministrazione.

Articolo 2 (Importi)

1. La contribuzione annuale onnicomprensiva dovuta da ciascuno studente italiano o straniero all'Accademia, indipendentemente se iscritto ad un corso di diploma di primo o di secondo livello e se entro (cioè in corso) od oltre la durata normale del corso di studi (cioè fuori corso), è determinata in base al reddito e al patrimonio familiare, utilizzando l'indice ISEE di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 dicembre 2013, n. 159.
2. Il contributo annuale onnicomprensivo è pari a:
 - 1) 300 euro, se l'ISEE è inferiore a 16.000 euro;
 - 2) 600 euro, se l'ISEE è compreso tra 16.000 e 25.000 euro;
 - 3) 900 euro, se l'ISEE è compreso tra 25.000 e 35.000 euro;
 - 4) 1.200 euro, se l'ISEE è compreso tra 35.000 e 45.000 euro;
 - 5) 1.500 euro, se l'ISEE è compreso tra 45.000 e 55.000 euro;
 - 6) 1.800 euro, se l'ISEE è superiore a 55.000 euro.
3. Nel caso in cui lo studente non presenti o non sia in grado di presentare la dichiarazione ISEE di cui all'articolo 10 del citato DPCM 159/2013, il contributo annuale onnicomprensivo è pari a 1.800 euro, fatte salve motivate e documentate istanze presentate dallo studente per chiedere una diversa determinazione dell'importo dovuto. Le istanze sono valutate dal Consiglio di amministrazione dell'Accademia che decide in merito.

4. Agli studenti stranieri provenienti da Paesi particolarmente poveri di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 118 del 19 febbraio 2013, si applicano le disposizioni dell'articolo 13, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001. I Paesi interessati sono attualmente: Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Central African Rep., Chad, Comoros, Congo Dem. Rep., Djibouti, Equatorial Guinea, Eritrea, Ethiopia, Gambia, Guinea, Guinea Bissau, Haiti, Kenya, Kiribati, Korea Dem. Rep., Kyrgyz Rep., Laos, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambique, Myanmar, Nepal, Niger, Rwanda, Samoa, Sao Tome & Principe, Senegal, Sierra Leone, Solomon Islands, Somalia, South Sudan, Sudan, Tanzania, Tajikistan, Timor-Leste, Togo, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Yemen, Zambia, Zimbabwe.
5. Ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e sulla base delle relative modalità, il contributo annuale onnicomprensivo non è dovuto:
- a) dagli studenti che presentano i requisiti di eleggibilità per il conferimento delle borse regionali per il diritto allo studio e sono inclusi nelle relative graduatorie fornite dall'Azienda Regionale Toscana per il Diritto allo Studio;
 - b) dagli studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap o con invalidità superiore al 66% adeguatamente certificati, anche ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
 - c) dagli studenti costretti a interrompere gli studi per almeno i due terzi di un anno accademico da infermità gravi e prolungate adeguatamente certificate;
 - d) dagli studenti stranieri beneficiari di borsa di studio del Governo italiano nell'ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici;
 - e) dagli studenti che hanno chiesto e ottenuto la sospensione dagli studi per uno o più anni accademici sulla base di una motivata e documentata istanza da presentarsi secondo le modalità previste dal Regolamento didattico dell'Accademia.
6. Agli studenti che sono iscritti al primo anno oltre la durata normale del corso di diploma e che conseguono il diploma entro la prima sessione estiva utile, il contributo annuale onnicomprensivo è ridotto del 50%, con eventuale rimborso nel caso di contributo già versato.
7. Ai sensi del comma 5 del citato articolo 8 del D.Lgs. 68/2012, gli studenti che non si siano iscritti per uno o più anni accademici, che non hanno chiesto e ottenuto la sospensione dagli studi di cui al comma 5, lettera e) e che intendono riprendere gli studi ricongiungendo la carriera pregressa devono versare, oltre al contributo annuale onnicomprensivo di spettanza, anche un diritto fisso pari a 500 euro per ogni anno di mancata iscrizione fino a un massimo di 1.000 euro, o, se minore, l'importo totale dei contributi non versati negli anni di mancata iscrizione.
8. Nessun altro contributo è dovuto dagli studenti iscritti all'Accademia oltre il contributo annuale onnicomprensivo, salvo quelli stabiliti dal Consiglio di amministrazione per servizi prestati su richiesta individuale dello studente in relazione a specifiche prestazioni amministrative.
9. Gli studenti sono comunque tenuti a pagare, quando dovute, le tasse erariali e la tassa regionale per il diritto allo Studio, attualmente così quantificate:

- € 140,00 per la tassa regionale per il diritto allo studio;
- € 102,93 come tassa erariale per l'immatricolazione al primo anno del corso di diploma di primo o di secondo livello, oppure € 72,67 come tassa erariale per l'iscrizione agli anni successivi;
- € 90,84 come tassa erariale per il diploma.

10. L'imposta di bollo, tramite apposizione di marca da bollo di 16 euro, è dovuta esclusivamente per la domanda di immatricolazione al corso di diploma di primo o di secondo livello.

Articolo 3 (Rate e sanzioni)

1. Il contributo annuale onnicomprensivo è pagato in due rate eguali, la prima al momento dell'iscrizione o immatricolazione entro il 30 settembre, la seconda entro il 30 aprile dell'anno successivo.
2. Ai sensi del comma 9 dell'articolo 9 del citato D. Lgs. 68/2012, gli studenti che presentano i requisiti di eleggibilità per il conferimento delle borse regionali per il diritto allo studio regionale possono ritardare il pagamento della prima rata sino alla pubblicazione delle graduatorie da parte dell'Azienda regionale. Se risultano non inseriti in tali graduatorie sono tenuti al pagamento della prima rata entro dieci giorni dalla pubblicazione delle graduatorie.
3. Gli studenti che hanno già completato la durata normale del corso di diploma possono, senza sanzioni, ritardare l'iscrizione fuori corso sino al 31 marzo e il pagamento della seconda rata sino al 31 maggio dello stesso anno.
3. In caso di ritardato pagamento di una delle rate lo studente è tenuto a versare una sanzione aggiuntiva pari al 5% della somma dovuta se il pagamento avviene entro un mese dalla scadenza e pari al 10% se il pagamento avviene nei successivi due mesi. Decorso tre mesi dalla data di scadenza lo studente è tenuto a pagare una sanzione fissa di 500 euro oltre agli interessi legali dalla data di scadenza fino a quella di pagamento. Fino al pagamento lo studente è sospeso da ogni atto di carriera e gli atti eventualmente svolti sono nulli.

Articolo 4 (Esami di ammissione e di diploma)

1. Per sostenere gli esami di ammissione all'Accademia lo studente è tenuto a versare un contributo di 100 euro per spese amministrative. Il contributo non è dovuto per gli esami di ammissione ai corsi di diploma di secondo livello per chi ha conseguito il diploma di primo livello presso l'Accademia.
2. Per essere ammessi all'esame di diploma è obbligatorio essere in regola con tutti i pagamenti dovuti.
3. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 9, nessun contributo è dovuto all'Accademia per il conseguimento e il rilascio del diploma.

Articolo 5 (Scuola libera del nudo)

1. Gli iscritti alla Scuola libera del nudo sono tenuti a pagare ogni anno un contributo annuale onnicomprensivo pari a 900 euro. A decorrere dal quarto anno consecutivo di iscrizione, il contributo è ridotto a 500 euro.
2. Il conteggio degli anni consecutivi di iscrizione comprende anche gli anni accademici precedenti l'anno accademico 2014/15.
3. Il pagamento è effettuato in un'unica rata al momento dell'iscrizione.

Articolo 6 (Studenti Erasmus, studenti su convenzione, corsi singoli)

1. Gli studenti di altre istituzioni accademiche straniere che si iscrivono all'Accademia nell'ambito del programma ERASMUS non sono tenuti al pagamento di alcun contributo.
2. Gli studenti di altre istituzioni accademiche straniere che si iscrivono a corsi dell'Accademia sulla base di specifiche convenzioni sono tenuti a versare all'Accademia il contributo determinato nell'ambito della convenzione o, in mancanza di indicazione, un contributo annuale onnicomprensivo di 1.000 euro in un'unica rata al momento dell'iscrizione.
3. Coloro che intendono iscriversi a singoli corsi di insegnamento dell'Accademia, con un massimo di tre corsi ogni anno, presentano domanda al Direttore dell'Accademia. Se ammessi, sono tenuti a versare all'Accademia un contributo annuale onnicomprensivo di 1.000 euro in un'unica rata al momento dell'iscrizione.

Articolo 7 (Controlli)

1. L'Accademia si riserva di effettuare controlli a campione, d'intesa con l'Agenzia delle Entrate, sulle dichiarazioni ISEE presentate dagli studenti.
2. Fatte salve le eventuali responsabilità penali da accertarsi da parte delle autorità competenti, lo studente che ha presentato una dichiarazione ISEE risultata mendace è tenuto a versare per ogni anno di iscrizione il contributo massimo di 1.800 euro.
3. Ogni studente è tenuto a conservare la documentazione dei pagamenti effettuati per cinque anni.

Articolo 8 (Errati versamenti e contestazioni)

1. Lo studente che ha proceduto ad un errato versamento può chiedere il rimborso di quanto erroneamente versato o la compensazione con versamenti successivi dovuti da lui stesso.

2. Lo studente che abbia una contestazione da rivolgere all'Accademia sull'applicazione del presente regolamento presenta una documentata istanza su cui decide il Consiglio di amministrazione.

Articolo 9 (Modalità di versamento e tempi di rimborso)


1. I contributi dovuti all'Accademia devono essere versati esclusivamente mediante bonifico bancario a favore del conto corrente intestato all'Accademia di Belle Arti di Firenze presso la Banca Nazionale del Lavoro, Agenzia n. 1 di Firenze, Via de' Cerretani 1, il cui IBAN è:
IT 17 P 01005 02801 000000200000
2. Le tasse erariali devono essere versate sul conto corrente postale n. 1016 intestato a "Ufficio Tasse Scolastiche Pescara" con causale "Tasse scolastiche". Gli studenti di nazionalità straniera sono esenti dalle tasse erariali.
3. La tassa regionale per il diritto allo studio deve essere versata come indicato sul sito dell'Azienda Regionale <https://areastud.dsu.toscana.it>.
4. I rimborsi agli studenti sono effettuati dall'Accademia entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ogni anno.

Firenze, 25 luglio 2014

AFFISSO ALL'ALBO

Prot. n. 5171/10 del 25 LUG 2014

IL PRESIDENTE DELL'ACCADEMIA
(prof. Luciano Modica)



Luciano Modica